Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Sabato, 24 novembre 1934 - Anno XIII** — **Numero 276**

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplementi alla « Gazzetta Ufficiale » n. 276 del 24 novembre 1934-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Comune di Sorcsina:** Obbligazioni del prestito civico 5 per cento sorteggiate l'11 novembre 1934-XIII. — **Soc. an. Balestrini, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1934-XIII. — **Soc. an. Ferrovie ed imprese elettriche, in Camerino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1934-XIII.

— **Cotonifici riuniti Oetiker - Tessitura di Brembate, in Bergamo**: Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1934-XII. — **Odero - Terni - Orlando, Società per la costruzione di navi, macchine e artiglierie, in Genova**: Obbligazioni sorteggiate nella 34ª estrazione del 30 ottobre 1934-XIII. — **Montevecchio, Società anonima mineraria, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1934-XII. — **Società meridionale di elettricità, in Napoli**: Obbligazioni 6 per cento, serie B, sorteggiate nella 6ª estrazione del 27 ottobre 1934-XII. — **Società padovana Francesco Petrarca, in Padova**. — Obbligazioni sorteggiate nella 27ª estrazione. — **Società della ferrovia sicula occidentale Palermo-Marsala-Trapani, in Roma**: Obbligazioni della 2ª serie sorteggiate per il rimborso. — **Società Editrice internazionale, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Croce Rossa Italiana**: 195ª estrazione del prestito a premi eseguita in Roma il 2 novembre 1934-XIII. — **Unione italiana tramways elettrici, in Genova**: Obbligazioni 4,50 per cento sorteggiate nella 25ª estrazione del 19 ottobre 1934-XII. — **Comune di Fagnano Olona**: Obbligazioni 6 per cento del prestito comunale sorteggiate per il rimborso. — **Società italiana strade ferrate del Mediterraneo, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 1° novembre 1934-XIII. — **Società anonima di esplodenti e prodotti chimici, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società molisana per imprese elettriche, in Napoli**: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1934-XIII. — **Soc. an. Fabbrica italiana lime di precisione - Filp, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1934-XIII. — **Circolo canottieri Diadora, in Zara**: Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1934-XIII.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Istituto per il credito navale**: Elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni « Serie speciale 5 % », obbligazioni 6,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 6,50 Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione generale) sorteggiate nell'estrazione del 15 novembre 1934-XIII, ed elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso.

(10223)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 24 NOVEMBRE 1934-XIII:

MINISTERO DELLE FINANZE.

Elenco dei numeri attribuiti ai depositi del commercio pel sorteggio dei premi del Prestito Redimibile 3,50 per cento stabiliti con l'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, per la provincia di ROMA: Lista n. 1 e lista n. 2.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. 1857.

Proroga delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi dell'Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1748, riguardante la proroga fino al 31 dicembre 1934 delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di prorogare le disposizioni speciali adottate per l'esecuzione delle provviste e delle opere per i servizi dell'Aeronautica, che andrebbero a scadere il 31 dicembre 1934;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, è prorogata fino al 31 dicembre 1937.

Art. 2.

Il procedimento indicato nell'art. 2 del R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, relativamente ai lavori edili, deve intendersi applicabile ai lavori principali ed accessori — inerenti alla costruzione, manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili e degli impianti relativi — che si debbono eseguire negli aeroporti, campi di mobilitazione e campi di fortuna, nonchè a quelli riguardanti la costruzione dei depositi di esplosivi e di munizioni e degli stabilimenti di produzione di materiale aeronautico.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. 1858.

Modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni relative al trattamento spettante ai marescialli in aspettativa per infermità dipendenti da cause di servizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera c), 2° comma, dell'art. 86 del testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli

assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, è modificata come appresso:

« c) a non più della metà e a non meno di un terzo ai marescialli in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, secondo verrà determinato nel decreto di collocamento in aspettativa ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 93 del suddetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai marescialli, che sono collocati in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, l'indennità militare, stabilita dalle tabelle II e V annesse al presente decreto, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio ».

Il presente decreto, che entra in vigore dal 1° dicembre 1934, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1859.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Paola, in Milazzo.

N. 1859. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Paola, in Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1860.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex monastica di S. Chiara, in Cascia.

N. 1860. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex monastica di S. Chiara, in Cascia (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1861.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS. del Carmine, in San Pier Niceto.

N. 1861. R. decreto 28 settembre 1934, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS. del Carmine, in San Pier Niceto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1934, n. 1862.
Istituzione della carica di ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1450, che provvede all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla istituzione della carica di ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione, e di determinare le prerogative del detto ispettore:

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita, dal 1° ottobre 1934-XII, la carica di ispettore capo per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione.

Essa è conferita ad un generale di corpo d'armata o comandante designato d'armata, il quale conserva tutte le prerogative inerenti al grado e alla carica. Se comandante designato d'armata fa parte come membro effettivo della Commissione centrale d'avanzamento di cui all'art. 8 della legge 7 giugno 1934, n. 899.

L'ufficiale generale, al quale è conferita la carica suddetta, continua a far parte del proprio ruolo organico.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° ottobre 1934-XII, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 141. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1934.

Aumento del saggio normale dello sconto dal 3 per cento al 4 per cento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1933-XII;
Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dal 26 novembre corrente la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è aumentata dal 3 per cento al 4 per cento e l'interesse sulle anticipazioni è aumentato dal 3,50 per cento al 4,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10241)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

151ª Estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione).

Si notifica che nel giorno di sabato 15 dicembre 1934-XIII, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 151ª estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

La quantità delle obbligazioni da estrarsi risulta dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1935-XIII, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10214)

130ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di giovedì 20 dicembre 1934-XIII, alle ore 10, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 130ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1084.

Le serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1935-XIII, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10215)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 246.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.745
Inghilterra (Sterlina)	58.65
Francia (Franco)	77.325
Svizzera (Franco)	381.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.07
Cecoslovacchia (Corona)	49.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Fiorino)	7.95
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.62
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88 —
Id. 3,50 % (1902)	86.95
Id 3 % lordo	66.625
Prestito Conversione 3,50 %	88.125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.625
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	105.025
Id. id. 5 % » 1941	105.575
Id. id. 4 % » 1943	100.30

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso a 15 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici e periti elettricisti o periti minerari o macchinisti navali, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero Pag. 410/24/155504 in data 3 novembre 1934-XIII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 15 posti di assistente lavori in prova fra periti mecanici o periti elettricisti o periti minerari o macchinisti navali.

2. — Ai concorrenti che verranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, numero 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

È aperto un concorso per esami e per titoli a 15 posti di assistente lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia da Istituto Regio o pareggiato, di perito meccanico o di perito elettricista o di perito minerario o di macchinista navale. Non è ammessa equipollenza di titoli.
Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del 24 gennaio 1935 alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Ufficio concorsi) in Roma - Piazza della Croce Rossa - la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18 il predetto limite massimo di età è elevato di anni 5; gli invalidi della guerra o della causa nazionale e i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare non debbono aver oltrepassato il 39° anno; per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 i limiti massimi di cui innanzi sono rispettivamente aumentati di quattro anni; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestar servizio di ruolo, o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 3 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 10 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 3 e firmato dal segretario Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato: solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda di iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiedono ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, per i congedati anteriormente all'8 marzo 1934; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i candidati che per ragioni di età non sono stati ancora sottoposti a visita militare sono dispensati dal presentare il documento militare; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da lire cinque, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute in ciascuna materia nell'esame di licenza.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già

detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale (anche se si tratta di notaio con sede in Roma); non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intende partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza del posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio. Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino di essere ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente dei lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buona-uscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di cui trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendono sostenere gli esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco), debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto saltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Tema di meccanica applicata e di elttrotecnica	»	20
Problemi	»	10
Disegno	»	10
Prova orale	»	30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie, purchè in nessuna di questa abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Nella valutazione dei titoli di studio agli effetti dell'assegnazione della votazione complementare per i titoli dovrà tenersi conto solamente del titolo prescritto.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti saranno conferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestino la qualità di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

13. — I primi 15 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati assistenti lavori in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, numero 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 15 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 15.

15. — Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

La Direzione generale.

ALLEGATO 4.

PROGRAMMA DI ESAME.

1° *Matematica elementare.*

Aritmetica - geometria piana e solida - trigonometria piana algebra elementare fino ai problemi di 2° grado a una incognita calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria.

2° *Elementi di fisica e di chimica.*

3° *Meccanica applicata.*

Resistenza dei materiali - elasticità - sollecitazioni semplici - solidi caricati di punta - cenni sulle sollecitazioni composte. Elementi di meccanica applicata alle macchine - Cinematica - trasmissione del lavoro - rendimento - ruote di frizione e dentate - profili dei denti - eccentrici.

4° *Elettrotecnica.*

Principi generali di elettrostatica - correnti elettriche - (Leggi di Ohm, Kircoff - Joule) - accumulatori - magnetismo - elettromagnetismo - induzione elettromagnetica - grandezze elettriche alternative - correnti alternate monofasi e polifasi - campo rotante - istrumenti di misura industriali - macchine generatrici (dinamo a corrente continua e alternatori) - trasformatori - conversione della corrente - motori elettrici a corrente continua e a corrente alternata (sincroni, monofasi a collettore, asincroni polifasi) - produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Linee di trasmissione - impianti di illuminazione, di forza motrice e di trazione elettrica.

Norme *A E I* sugli impianti e le macchine elettriche - norme di sicurezza e soccorsi di urgenza - cenni sulle unità elettriche.

5° *Tecnologia meccanica.*

Lavorazione dei metalli - foggiatura per fusione e senza - finitura a mano della forma grezza - macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, pialiatrice, limatrice, stozzatrice, fresatrice) - macchine per tranciare.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.

Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche e elicoidali.

Trattamenti dei materiali metallici - leghe - trattamenti termici - tempera - saldatura.

Controllo della precisione dei meccanismi.

6° *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.*

Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Igiene del lavoro. R. decreto n. 998 del 25 luglio 1913, contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

7° *Nozioni di diritto corporativo.*

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1. Componimento su tema d'indole generale.
2. Svolgimento di un tema di meccanica applicata alle macchine o di elettrotecnica.
3. Problema di matematica elementare.
4. Saggio di disegno di meccanica applicata alle macchine.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai detti commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso alla sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli o appunti manoscritti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole logaritmiche;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro, e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale di inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - Ufficio concorsi

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 novembre 1934-XIII, per il concorso a 15 posti di assistente lavori in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subìta visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma . . . . (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(10202)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.